



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*" e in particolare l'articolo 6 inerente, tra l'altro, le procedure autorizzative per le modifiche degli impianti nucleari;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del "*Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della "*Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980*";
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*";
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della "*Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994*";
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il "*Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della "*Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997*";
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 28, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;



- VISTO** il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell'articolo 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all'allegato A (tra cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20-bis del medesimo articolo 21, il quale dispone l'attribuzione in via transitoria all'ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all'Ente soppresso;
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l'articolo 24, il quale dispone al comma 4 che “[...] le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. [...]”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
- VISTO** l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)



e, in particolare, il comma 14 del citato articolo 6, ove si stabilisce l’emanazione di un regolamento che definisca l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato;

- VISTO** altresì l’articolo 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., ove si stabilisce che “[...] *fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA.* [...]”;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli “*Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante “*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*”;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*”;
- VISTO** il nuovo regolamento organizzativo dell’ISPRA, entrato in vigore il 1 gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell’Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell’ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l’ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
- VISTO** il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante “*Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.8.2018) con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;



- VISTO** il decreto 19 giugno 2019, n. 93, del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2019, concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 97, nel quale, tra l'altro, è stabilito che il Ministero si articola in dodici Direzioni Generali, tra cui la Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;
- VISTO** in particolare l'articolo 233 del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale dispone che *“Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”*;
- VISTO** il decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, che istituisce, tra gli altri, il Ministero della transizione ecologica;
- VISTO** l'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che *“Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»*;
- VISTO** altresì l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che *“Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. [...]”*;
- VISTO** il decreto ministeriale XIII-443 del 24.09.2001 e l'allegato documento ANPA/NUC/(00)6 *“Prescrizioni tecniche per l'esercizio dell'impianto Plutonio”*, con il quale l'E.N.E.A., con sede legale in Lungotevere Thaon di Revel n. 76, Roma, è stata autorizzata ad esercire l'impianto Plutonio (IPU) del C.R. Casaccia (Roma);
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 2003 con la quale viene trasferita la Licenza di esercizio dell'Impianto Plutonio (IPU) dall'E.N.E.A. alla So.G.I.N. S.p.A.;
- VISTA** la nota prot. n. 80873 del 30.12.2015 (prot. ingresso MiSE n. 0000156 del 08.01.2016), con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., l'istanza di autorizzazione alla disattivazione dell'Impianto Plutonio (IPU) del C.R. Casaccia;



- VISTO** il decreto ministeriale del 06.09.2016 e l'allegato documento ISPRA RIS/AA/2016/02/IPU, che integra il corpo prescrittivo contenuto nel citato Doc. ANPA/NUC/(00)6 con le specifiche prescrizioni riguardanti l'allontanamento incondizionato dei materiali solidi;
- VISTA** l'istanza documentata prot. n. 79159 del 21.12.2017 (prot. ingresso MiSE n. 0030291 del 21.12.2017) con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (ora articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), l'autorizzazione alla modifica di impianto per la rimozione della torre "Tovaglieri" e della infrastruttura "ASSO" presenti presso l'Impianto Plutonio (IPU) del C.R. Casaccia;
- VISTA** la nota prot. n. 0084119 del 12.09.2018 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza all'ISIN, avviandone il relativo *iter* istruttorio;
- VISTA** la nota dell'ISIN prot. n. 0004265 del 09.07.2020 (prot. ingresso MiSE n. 0015076 del 09.07.2020), con la quale è stato trasmesso l'atto di parere favorevole Doc. ISIN/AP/2020/08/IPU;
- VISTA** in particolare la condizione, contenuta nel suddetto parere favorevole, che prescrive alla So.G.I.N. S.p.A. di sottoporre all'ISIN, per approvazione, uno specifico Piano Operativo relativo alla modifica di impianto e contenente, tra l'altro, le valutazioni di radioprotezione ed il benessere dell'esperto qualificato alle operazioni, nonché un Piano di caratterizzazione radiologica per l'attività di allontanamento, senza vincoli di natura radiologica, dei materiali solidi dall'impianto, in accordo alla Prescrizione n. 4 del citato Doc. ISPRA RIS/AA/2016/02/IPU allegato al decreto ministeriale del 06.09.2016;
- CONSIDERATO** che la modifica di impianto proposta rientra nelle attività di cui alla Fase 1 del "*Piano globale di disattivazione dell'Impianto Plutonio*", presentato dalla So.G.I.N. S.p.A. con la suddetta nota prot. n. 80873 del 30.12.2015, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (oggi articolo 98 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101);
- CONSIDERATO** che la rimozione di attrezzature obsolete si inquadra come un'attività finalizzata alla riduzione del rischio radiologico presente nell'installazione, atta a garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, trovando piena applicazione l'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (già articolo 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.);
- CONSIDERATO** che, sulla base delle evidenze fornite dalla SO.G.I.N. S.p.A., le operazioni prospettate sono ritenute fattibili nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione
- VISTI** gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La So.G.I.N. S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa, per l'Impianto Plutonio (IPU) del C.R. Casaccia, in Via Anguillarese, 301



- 00123 Roma (RM), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e dell'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alla modifica di impianto per la rimozione della torre "Tovaglieri" e della infrastruttura "ASSO" presenti presso l'Impianto Plutonio (IPU) del C.R. Casaccia.

Articolo 2

1. La So.G.I.N. S.p.A., per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, è tenuta a sottoporre all'ISIN, per approvazione, uno specifico Piano Operativo relativo alla modifica di impianto e contenente, tra l'altro, le valutazioni di radioprotezione ed il benessere dell'esperto qualificato alle operazioni, nonché un Piano di caratterizzazione radiologica per l'attività di allontanamento, senza vincoli di natura radiologica, dei materiali solidi dall'impianto, in accordo alla Prescrizione n. 4 del Doc. ISPRA RIS/AA/2016/02/IPU allegato al decreto ministeriale del 06.09.2016, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, lì data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 ARTICOLO 21